

## TITOLO VII

### ALTRI USI

## CAPITOLO I

### PRESTAZIONI VARIE DI OPERE E DI SERVIZI

**(Non sono stati accertati usi)**

## CAPITOLO II

### USI MARITTIMI

**Usi dei porti di: Trapani, Marsala, Castellammare del Golfo, Mazara del Vallo e Panteileria**

#### **a) Sbarco e imbarco delle merci**

#### Art. 1

#### **DETERMINAZIONE DEI GIORNI LAVORATIVI**

Sono considerati giorni lavorativi quelli che non cadono di domenica ed in cui lo stato del tempo e del mare permette le operazioni commerciali, stato di cui fa fede l'apposito registro dell'Ufficio del Porto.

#### Art. 2

#### **GIORNI FESTIVI**

Sono giorni festivi quelli riconosciuti come tali nel calendario ufficiale dello Stato, oltre al giorno del Patrono della città e, per Trapani, anche il giorno della Patrona (festività di Maria SS. di Trapani), per il Comune di Castellammare del Golfo, anche il 21 agosto (festività della Madonna SS. del Soccorso), il giorno precedente la Pasqua e quello precedente il Natale.

### Art. 3

#### **DETERMNAZIONE DELLE ORE LAVORATIVE**

L'orario lavorativo va dalle 08 alle ore 12 e dalle 13 alle ore 17.

Per lavoro straordinario diurno si intende quello dalle 07 alle 08 e dalle 17 alle 20.

Per lavoro notturno si intende quello dalle ore 20 alle 07.

### Art. 4

#### **CARICAZIONE SALE MARINO**

Per la caricazione del sale marino è da considerarsi giorno lavorativo, anche se non ritenuto tale per le altre merci, l'intero giorno seguente quello, nel quale, piogge dirotte hanno reso impraticabile gli aironi delle saline, in quanto il sale viene caricato sulle navi direttamente dai silos.

Per i piroscafi con almeno 3 boccaporti, si potranno caricare 1.500 tonn. di sale.

Nel caso in cui la caricazione del sale marino viene effettuata con gru da terra, la resa è di tonn. 150; se con nastro trasportatore è di tonn. 700; in entrambi i casi per ogni 8 ore.

### Art. 5

#### **CARICAZIONE SALE MARINO PER USO INDUSTRIALE**

Il sale marino per uso industriale, se diretto in Italia, si carica sui piroscafi nazionali con una media di 1.500 tonn. per giorno lavorativo.

Nei mesi invernali la caricazione del sale viene ridotta del 20% circa.

## Art. 6

### **RECIPIENTI PER LA CARICAZIONE DEL SALE SUI PIROSCAFI**

Il sale viene caricato a mezzo di nastri trasportatori o mezzi meccanici.

## Art. 7

### **CONSEGNA DELLA MERCE - STIVAGGIO E DISSTIVAGGIO**

**(Non sono stati accertati usi)**

#### **b) Stallie e controstallie**

## Art. 1

### **STALLIE**

Le stallie sono le giornate convenute nel contratto di noleggio per effettuare l'imbarco e lo sbarco delle merci.

Se il capitano fa sapere nelle ore antimeridiane (ma prima delle ore 10) ai ricevitori e caricatori di essere pronto a fare le operazioni, le stallie si incominciano a contare dal pomeriggio (ore 13).

Se invece li avverte nelle ore pomeridiane (ma prima delle ore 17) le stallie si incominciano a contare dal giorno successivo.

## Art. 2

### **NAVI DI QUALSIASI PORTATA FORNITE DI MEZZI MECCANICI**

Per le navi di qualsiasi portata fornite di mezzi meccanici per le operazioni commerciali, le stallie sono regolate sulla base dei contratti di noleggio.

### Art. 3

#### CONTROSTALLIE

Con il termine controstallie s'intende il tempo occorso in più delle stallie previste dal contratto (in ore).

Le controstallie si computano a giorni correnti, senza interruzione di sorta, e per parte di giorno in tanti ventiquattresimi.

#### c) Cali di tolleranza

### Art. 1

#### NATANTI DI PORTA INFERIORE ALLE 400 TONNELLATE

Denominazione della merce	Calo di tolleranza
Carbone di legno	2%
Carbone fossile	1%
Cemento e zolfo alla rinfusa	2%
Cemento e zolfo in sacchi (1)	1%
Grano ed altri cereali	0,25% per i percorsi fino a 50 miglia; 0,50 da 51 a 200 miglia; 1% oltre 200 miglia -
Semolino e farina	1%
Fosfati in genere	2%
Doghe di rovere e di faggio, travatura e legname filo	—
Ferro in fasce e rottame	1%
Patate nuove da aprile a giugno	4%
Patate stagionate da luglio in poi	2%
Sughero	4%

---

(1) Nel caso in cui non è stabilito che ciascun sacco debba pagarsi si consegnano alla conta e alla conta si debbono riconsegnare.

Vini e liquori in fusti	2%
Olio	2%
Pozzolana	2%

#### Art. 2

#### **NATANTI DI PORTATA NON INFERIORE ALLE 400 TONNELLATE**

<b>Denominazione della merce</b>	<b>Calo di tolleranza</b>
Carbone fossile	1%
Grano	0,25% per i percorsi sino a 50 miglia; 0,50% da 51 a 200 miglia; 1% oltre 200 miglia -

#### Art. 3

#### **CALI DI TOLLERANZA PER IL PORTO DI MARSALA**

##### **Natanti:**

<b>Denominazione della merce</b>	<b>Calo di tolleranza</b>
Carbone fossile	2%
Grano	Come per i velieri
Vino marsala e liquori (in fusti)	2%
Vino marsala e liquori (in casse)	3%

##### **d) Noli**

#### Art. 1

#### **PAGAMENTO DEL NOLO**

Il pagamento del nolo viene fatto secondo le norme stabilite nel contratto di noleggio.

In mancanza di contratto il pagamento viene effettuato prima, durante e dopo la scarica, a seconda degli accordi

verbali tra capitano e ricevitore.

Se esiste differenza tra la quantità di merce effettivamente consegnata e quella segnata sulla polizza di carico non dovuta a calo naturale, il nolo dev'essere corrisposto in base alla prima.

## Art. 2

### **NOLI CONVENUTI IN MONETA ESTERA**

I noli convenuti in moneta estera, si pagano facendo riferimento ai cambi ufficiali del giorno previsto per il pagamento stabilito dal contratto di noleggio.

### **e) Personale di bordo ed ausiliario**

## Art. 1

### **CONTRATTAZIONI**

I contratti con il personale di bordo si stipulano a mezzo di convenzioni nazionali e di contratti locali tra l'armatore e l'equipaggio, se migliorativi della convenzione nazionale.

## Art. 2

### **DOCUMENTI RICHIESTI**

I documenti richiesti sono il libretto di navigazione ed il foglio di ricognizione.

## Art. 3

### **VISITA MEDICA**

Il personale è sottoposto a visita medica.

## Art. 4

### **ORARIO DI LAVORO**

In navigazione, per servizio di guardia, ininterrotto.  
In porto, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17.  
Il lavoro svolto in ore diverse è considerato straordinario.

## Art. 5

### **COMPENSI AGLI AGENTI RACCOMANDATARI E SPEDIZIONIERI DOGANALI**

L'Agente raccomandatario e lo spedizioniere doganale della nave hanno diritto ad uno speciale compenso di assistenza.

La misura di detto compenso è regolamentata da apposita disposizione di legge.

Il compenso deve corrisponderlo l'armatore o il capitano.

## USI DELLA PESCA MARITTIMA

### Art. 1

#### **PESCA CON MOTOBARCA**

La stazza dei natanti è di tonn. 10 di media.

Il motore in detti natanti è da 10 a 50 HP circa.

Il proprietario della barca è quasi sempre proprietario delle reti.

Il proprietario esercita la pesca con l'ausilio di due persone a Trapani ed a Mazara del Vallo, di una sola persona a Pantelleria e di 3 persone a Marsala.

Il prodotto della pesca, anche se trattasi di pesca di aragosta, viene diviso in otto parti: 3 alla barca e 5 al personale.

Le spese per il carburante, il lubrificante, vitto, ghiac-

cio, cassette ed esca vengono dedotte dal ricavato del pescato sulla compagnia.

Al rientro della pesca tutto il personale è tenuto a lavorare alla pulizia del natante, al lavaggio delle reti, al carico ed allo scarico dello stesso.

## Art. 2

### **PESCA CON RETE A STRASCICO**

Il fondale minimo deve essere di 50 metri (30 braccia).  
Per il maneggio delle reti occorrono 3 persone in media.  
Il traino viene effettuato da una sola barca a motore.

## Art. 3

### **PESCA CON MOTOPESCHERECCI**

Nella pesca esercitata con motopescherecci il personale di bordo viene compensato in proporzione al pescato.

Talvolta il personale può godere di un salario predeterminato e fisso.

L'equipaggio minimo per la pesca a strascico è composto di sei unità per la pesca mediterranea, di quattro unità per la pesca costiera e di otto unità per la pesca a cianciolo.

## USI DELLA PESCA NELLE TONNARE

## Art. 1

### **ASSUNZIONI DEGLI OPERAI**

L'ingaggio avviene a tempo determinato, pur essendo previsto per una durata approssimativa di 100 (cento) giorni dalla effettiva assunzione al lavoro, trattandosi di lavoro stagionale.

## Art. 2

### **ARRUOLAMENTO DEI MARITTIMI**

L'arruolamento dei marittimi che chiedono l'ingaggio, avviene secondo le normali operazioni d'imbarco.

## Art. 3

### **LAVORI INERENTI ALLA PESCA NELLE TONNARE**

Rientrano nelle mansioni dei marittimi arruolati tutti i lavori inerenti alla pesca nella tonnara (tonno e pesca minuta) nonché l'approntamento degli attrezzi di pesca, il loro ripostamento ad operazioni ultimate ed ogni altro lavoro accessorio. A titolo esemplificativo, non costituente perciò limitazione alcuna, le mansioni degli arruolati generalmente sono:

- a) armamento calo e posizionamento degli ordigni di pesca in mare;
- b) cattura e pesca del tonno e di altri pesci, sbarco del pescato e relativa posa sui mezzi di trasporto;
- c) salpamento e sbarco in banchina degli ordigni di pesca e loro immagazzinamento;
- d) sorveglianza, sia di notte che di giorno, e riparazioni per danni degli ordigni di pesca in mare, causati da qualsiasi evento.

## Art. 4

### **MANSIONI DEL PERSONALE**

Il personale viene destinato di volta in volta alle varie mansioni secondo le esigenze di servizio e giusta le disposizioni del « Rais » che avrà facoltà, in relazione alle modalità di lavoro, di tenere in particolare riguardo i dipendenti più anziani.

## Art. 5

### **ORARIO DI LAVORO**

Il lavoro generalmente si svolge senza limitazione di tempo e di orario e ciò tenuto conto della sua natura discontinua e della sua particolare caratteristica che prevede giornate di esigua attività e giornate di maggiore attività.

Fanno eccezione i lavori preparatori a terra, dall'inizio e sino al momento della prima posa in mare degli attrezzi di pesca ed i lavori di salpato dal ritiro della leva in poi, per i quali viene stabilita in n. 8 (otto) ore di lavoro effettivo la durata massima della giornata lavorativa.

Per tutti i lavori qui previsti il servizio sarà intervallato da un periodo di riposo che il « Rais » concederà, anche a turni, secondo le esigenze.

Il lavoro compiuto oltre il limite di otto ore sarà stabilito relativamente ai lavori a terra e di salpamento e viene considerato straordinario forfettizzato secondo contratto.

## Art. 6

### **RESPONSABILITA' DEL PERSONALE**

Il personale arruolato è responsabile del materiale affidatogli, sia per danneggiamenti, che per sottrazione, imputabile ad incuria o negligenza.

## Art. 7

### **FINE DEI LAVORI**

Le esigenze di lavoro connesse al salpamento segnano la fine dei lavori, i quali devono essere portati a termine con lo sbarco in banchina di tutti i materiali recuperati dal mare e con il loro eventuale immagazzinamento, se richiesto.

L'inizio dei lavori di salpato costituisce pertanto, per

patto espresso, preavviso di licenziamento per tutti gli arruolati e terrà luogo di analoga personale comunicazione per lo sbarco, costituendo essa chiara manifestazione da parte dell'armatore, di iniziare le operazioni di disarmo generale e conseguente cessazione del lavoro. In relazione nessuna indennità sostitutiva di preavviso è dovuta agli arruolati.

#### Art. 8

##### **DURATA DELLE OPERAZIONI**

Compete esclusivamente all'armatore stabilire la data di inizio dei lavori preparatori e di calato, quella del salpato nonché quella del disarmo generale.

#### Art. 9

##### **RIPOSO SETTIMANALE - OBBLIGHI DEL PERSONALE - ASSENZA DAL LAVORO - GIORNATE DI MANCATA PRESTAZIONE - FERIE - INDENNITA' - RETRIBUZIONE - LICENZIAMENTO - RISOLUZIONE CONTRATTO - DISARMO GENERALE PRIMA DELL' INIZIO DELLA PESCA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI**

Tutti i rapporti di cui ai sopra indicati titoli sono regolati dalle disposizioni legislative o dai contratti collettivi di lavoro.

#### **USI PARTICOLARI**

##### **DELLE TONNARE DI FAVIGNANA E FORMICA**

#### Art. 1

##### **ARRUOLAMENTO**

L'ingaggio della ciurma di mare generalmente ha la du-

rata di cento giorni.

Tale periodo potrà protrarsi ulteriormente in dipendenza delle esigenze del lavoro connesse al calo della tonnara, alla pesca ed al salpato, che dovrà essere portato a termine, come consuetudine, con l'immagazzinamento di tutto il materiale.

Il contratto d'ingaggio è pertanto sempre a tempo determinato.

## Art. 2

### **RIPOSO SETTIMANALE**

Il riposo settimanale delle ciurme è, di norma, regolato da quanto stabilito dalla legge 22-2-1934 n. 370.

Qualora, per ragioni di lavoro, non potrà essere concesso il riposo settimanale, per tale giornata di mancato riposo dovrà essere corrisposta una retribuzione doppia.

Per le festività infrasettimanali valgono le stesse condizioni previste per la giornata di riposo. Anche per le festività nazionali viene corrisposta al personale la retribuzione doppia.

La giornata di S. Giovanni (24 giugno) viene considerata festiva in sostituzione di quella di S. Pietro, come consuetudine. Le giornate festive nazionali sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e da quelle che saranno eventualmente emanate durante il periodo di ingaggio a modifica di esse. Le giornate di riposo devono essere trascorse nei locali della tonnara od immediate vicinanze, e per necessità di servizio il riposo potrà essere interrotto in qualsiasi momento, con la conseguente corresponsione della relativa retribuzione.

Gli addetti alla tonnara di Favignana devono essere sempre reperibili alla chiamata, che viene effettuata con suono della campana del Balio o con fischio della sirena dello stabilimento, che emette un segnale continuo della durata di due minuti.

### Art. 3

#### **ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA**

Ogni lavoratore non può abbandonare il proprio posto, se non per comprovata malattia.

### Art. 4

#### **ORARIO DI LAVORO**

Per i lavori a terra e le operazioni di salpato l'orario di lavoro non supera le otto ore giornaliere, mentre non è stabilita limitazione di orario giornaliero quando la ciurma è adde-  
detta ad altri lavori in mare. Il « Rais » è il solo responsabile a stabilire ed ordinare i vari lavori. Le mattanze saranno effettuate esclusivamente su ordine della direzione, udito il parere del « Rais ».

### Art. 5

#### **RIFORNIMENTO AI RIMORCHIATORI**

Alla ciurma competono le operazioni di rifornimento etc. ai rimorchiatori adibiti ai lavori di tonnara.

### Art. 6

#### **RETRIBUZIONE**

Le retribuzioni giornaliere, per le singole categorie di personale arruolato, vengono generalmente fissate di anno in anno, all'inizio della campagna.

Viene inoltre corrisposto il migliorato, fissato in Lit. 450 pro-capite per ogni tonno pescato.

I pescispada catturati in tonnara ai fini del conteggio del migliariato vanno computati analogamente ai tonni.

Per ogni mille tonni vengono inoltre corrisposti 1.000

Kg. di tonno fresco pulito.

Viene altresì accordata una « vippita » di litri 50 (cinquanta) di vino per ciascuna ciurma per le seguenti operazioni: calata di tonnara, costa, codardo e coppo, crociate di tonnara, di costa e di codardo, ed innesco.

In corso di stagione saranno corrisposti degli anticipi.

#### Art. 7

#### **RIPARTIZIONE DI ALTRI PESCI**

Verificandosi la cattura di altri pesci, che escludono il tonno ed il pesce spada, vengono ripartiti in ragione di 50% alla ditta e 50% alla ciurma.

#### Art. 8

#### **FERIE E GRATIFICA NATALIZIA**

Spetta ad ogni lavoratore una giornata di ferie per ogni trenta giorni d'ingaggio. Le frazioni vanno computate per trenta giorni, se superiori a quindici giorni. Per gratifica natalizia spetta a ogni lavoratore un dodicesimo di 200 ore di paga globale, per ogni trenta giorni d'ingaggio.

Le frazioni sono regolate come le ferie. La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione giornaliera per otto.

### CAPITOLO III

#### **USI NEI TRASPORTI TERRESTRI**

**(Non sono stati accertati usi)**

CAPITOLO IV  
USI NEI TRASPORTI AEREI  
**(Non sono stati accertati usi)**

CAPITOLO V  
USI NELLA CINEMATOGRAFIA  
**(Non sono stati accertati usi)**